



COUNCIL CONSEIL
OF EUROPE DE L'EUROPE

Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale

Costituita su iniziativa del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa.

Strasburgo, 16 novembre 2010

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DELLE AGENZIE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE

Firmato a Strasburgo il 14 dicembre 1999
Modificato all'Assemblea Generale Straordinaria del 5 dicembre 2001,
all'Assemblea Generale Straordinaria del 17 giugno 2005,
dal Bureau dell'ALDA in data 11 ottobre 2007,
e all'Assemblea Generale Straordinaria del 2 luglio 2009,
e dal Consiglio d'Amministrazione in data 16 novembre 2010

Documento preparato dalla Segreteria
dell'Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale

PARTE I - COSTITUZIONE E SCOPI

Preambolo

Le Agenzie della Democrazia Locale furono introdotte nel 1993 dalla Conferenza Permanente dei Poteri Locali e regionali d'Europa. Si basano su una collaborazione tra poteri locali e regionali e organizzazioni non-governative e cerca, in aree geografiche in cui il lavoro delle ADL è funzionale al conseguimento degli scopi del suo programma, di promuovere la società civile e la democrazia locale nel più ampio senso del termine, stabilendo una presenza permanente in paesi e regioni ospiti. Le Agenzie della Democrazia Locale contribuiscono alla implementazione degli scopi del Consiglio d'Europa e al raggiungimento di una maggiore unità tra i suoi membri e cittadini, così come alla salvaguardia e realizzazione degli ideali e dei principi che sono retaggio comune, in armonia con l'Articolo 1 dello Statuto dell'Organizzazione.

In particolare, gli scopi delle Agenzie della Democrazia Locale sono :

- contribuire allo sviluppo della società civile per una coesistenza pacifica, rafforzare la conoscenza e la comprensione reciproca, migliorare le condizioni di vita;
- promuovere la transizione democratica e l'integrazione europea dei poteri locali e regionali, mediante lo scambio di esperienze e conoscenze, la cooperazione tra i poteri locali e regionali e le organizzazioni della società civile;
- rafforzare il processo democratico, in linea con i principi della Carta Europea dell'Autogoverno Locale, e intraprendere misure per il ripristino della fiducia (in sintonia con quanto concepito dal Consiglio d'Europa) attraverso le attività interculturali, i diritti umani e l'educazione alla pace;
- combattere il razzismo, l'intolleranza e la xenofobia implementando soluzioni non violente;
- promuovere attivamente una società pluralista e proteggere le società multiculturali e multireligiose;
- incoraggiare lo sviluppo di una informazione pluralista ed imparziale;
- incoraggiare lo sviluppo di progetti locali e, laddove si verificano, la ricostruzione di infrastrutture locali;
- in generale, promuovere il dialogo e la mediazione;

Il ruolo delle ADL è quello di promuovere il rispetto dei diritti umani in generale, e di sostenere i processi democratici in tutti i settori della vita locale.

Articolo 1 - Costituzione e nome

E' qui costituita una associazione senza fini di lucro con il nome "Associazione delle Agenzie della Democrazia Locale" (da qui in poi "l'Associazione"). Essa sarà regolata dagli Articoli da 21 a 79 del locale Codice Civile per l'Alsazia e la Mosella e da questo Statuto.

Sarà registrata nel Registro delle Associazioni del Tribunale distrettuale di Strasburgo.

L'Associazione è una organizzazione internazionale non-governativa senza fini di lucro, politici e religiosi.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione avrà sede a Strasburgo, Maison des Associations, Place des Orphelins 1/A, 67000 Strasbourg, Francia. La sede può essere trasferita per decisione del Consiglio di Amministrazione in qualsiasi altro luogo nella regione dell'Alsazia, previa ratifica dell'Assemblea Generale.

L'Associazione può stabilire delle filiali su approvazione del Consiglio di Amministrazione quando queste filiali sono ritenute utili allo svolgimento regolare delle operazioni e dell'amministrazione

dell'Associazione. Le filiali sono soggette alla legge e agli accordi in vigore nel Paese in cui vengono stabilite.

Articolo 3 - Scopi

Scopo **istituzionale** dell'Associazione è rafforzare la cooperazione internazionale, al fine di incoraggiare gli obiettivi del programma delle ADL **e di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore di popolazioni del terzo mondo. Nel portare avanti questi propositi l'associazione non deve avere in nessun'occasione rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro e non sarà in alcun modo collegata agli interessi di enti pubblici e privati, italiani o stranieri, aventi scopo di lucro.** In particolare i suoi obiettivi saranno:

1. favorire le relazioni tra le ADL, i partner (municipalità, regioni, ONG, inclusi città e regioni ospiti) e il Consiglio d'Europa, in particolare il Congresso dei Poteri Locali e Regionali (d'ora in poi "il Congresso"), in coerenza con il progetto generale;
2. determinare le priorità che garantiscano l'esistenza delle ADL e la creazione di nuove;
3. promuovere partenariati tra autorità locali e regionali nell'intera Europa;
4. costruire una rete di ADL capace di andare incontro alle richieste dei partner locali in grado di svolgere una funzione di collegamento per le attività della comunità internazionale, in particolare quelle delle istituzioni europee, assicurando così che le attività dell'ALDA e delle ADL rispettino e assistano l'integrazione dei Paesi ospitanti all'Unione Europea;
5. gestire la rete delle ADL al fine di promuovere la democrazia locale, coinvolgendo gli organi del Consiglio d'Europa (il Segretario Generale, il Comitato dei Ministri, il Congresso, ecc.), e dell'Unione Europea (la Commissione Europea, il Parlamento Europeo, il Comitato delle Regioni) nei meccanismi decisionali e rafforzando la cooperazione tra le ADL;
6. agire da interfaccia tra le ADL e i dipartimenti pertinenti del Consiglio d'Europa, incluso lo scopo di facilitare l'accesso ai programmi di cooperazione del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea;
7. addestrare i Delegati ed il personale locale nelle tecniche di gestione e direzione di progetti locali;
8. monitorare il lavoro svolto dai Delegati e dal personale delle ADL, inclusa la gestione economica;
9. promuovere contatti, coordinamento e diffusione di informazioni tra i partner delle ADL, le fondazioni, gli enti pubblici e privati (nazionali ed internazionali), le organizzazioni governative e non, e le ADL;
10. promuovere le attività dell'ADL per sviluppare una nuova forma di cooperazione internazionale decentrata basata sulle relazioni intermunicipali, interregionali e intercomunitarie in Europa.

Articolo 4 - Mezzi d'azione

Nel perseguimento dei suoi scopi, l'Associazione dovrà:

- a. concedere o rimuovere la denominazione "Agenzia della Democrazia Locale" in accordo con i principi stabiliti dal C.d.A. e soggetta alla precedente approvazione del Consiglio;
- b. ottenere accordi bilaterali con ogni ADL, tenendo in considerazione le realtà locali e gli accordi di partenariato, formulando diritti e doveri di entrambe le parti;
- c. fornire assistenza appropriata ai partner nei diversi paesi che desiderino partecipare al programma delle ADL o sostenere le attività delle ADL;
- d. assistere le ADL nello sviluppo, gestione e crescita delle iniziative;
- e. facilitare lo sviluppo ed il contatto tra le iniziative che coincidono con i fini dell'Associazione, rafforzando e assistendo il coordinamento di nuovi progetti;

- f. fornire consulenza ad autorità pubbliche, enti privati ed associazioni di volontariato;
- g. gestire qualsiasi fondo, a destinazione specifica e non, ricevuto per promuovere il programma e le attività delle ADL e, nel limite del possibile, aiutare nella raccolta di tali fondi;
- h. lanciare campagne mirate di informazione e conoscenza in particolare verso le autorità locali e regionali nei paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche verso fondazioni e organizzazioni non-governative;
- i. sviluppare le relazioni con organizzazioni governative, l'Unione Europea e organizzazioni non-governative attive in campi simili ai propri.

Articolo 5 - Durata

L'Associazione durerà per un periodo indefinito.

PARTE II - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6 - Soci dell'Associazione

L'Associazione comprenderà:

- soci onorari,
- soci statuari,
- soci attivi.

a. saranno soci onorari personalità insigni invitate dal C.d.A. a sostenere le attività dell'Associazione.

b. saranno soci statuari:

1. I rappresentanti delle organizzazioni rappresentate nel C.d.A.:

- un membro nominato dal Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
- un membro nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;
- un membro nominato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa (soggetto a conferma);
- il Presidente del Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa;
- tre membri del Congresso nominati dal suo Bureau, di cui almeno un rappresentante proveniente da uno dei Paesi che ospitano le Agenzie della Democrazia Locale;

2. Le Agenzie della Democrazia Locale, che sono stabilite quali persone legali, rappresentate dal Delegato;

3. Altre organizzazioni che supportano le ADL possono essere invitate dall'Assemblea Generale a divenire soci statuari dell'Associazione.

c. Saranno soci attivi enti legali pubblici o privati o persone che desiderano partecipare regolarmente alle attività dell'Associazione e ad aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. In particolare, sono soci attivi dell'Associazione rappresentanti di municipalità, regioni, associazioni nazionali o regionali di autorità locali o regionali o ONG che sono partner di una ADL.

Articolo 7 - Condizioni di socio

Le decisioni sull'ammissione di socio saranno adottate dal C.d.A. tranne nel caso di soci statuari, che saranno nominati dalle istituzioni che essi rappresentano. Al C.d.A. non può essere richiesto di manifestare i motivi di rifiuto all'ammissione in qualità di socio. Tutte le richieste di ammissione alla qualità di socio saranno inoltrate per iscritto, ed ogni socio, all'atto di iscriversi

all'Associazione, riceverà una copia di questo Statuto e confermerà di rispettarlo e di partecipare alle attività dell'Associazione.

Articolo 8 - Quote associative

I soci attivi pagheranno una quota associativa annuale così come determinato dall'Assemblea Generale. Ai soci di cui al precedente Articolo 6, paragrafi a. e b. non sarà richiesto il pagamento della quota. I soci attivi provenienti dai Paesi che ospitano le ADL pagheranno solo la metà della quota associativa annuale.

Articolo 9 - Quote di entrata

L'Assemblea Generale potrà in qualsiasi momento decidere che nuovi soci debbano pagare quote di entrata e stabilirne l'ammontare.

Articolo 10 - Rimozione dalla qualità di socio

I soci possono essere rimossi:

- per dimissione, inoltrata per iscritto al Presidente;
- per espulsione a seguito di decisione dell'Assemblea Generale, per una qualsiasi azione, pecuniaria e non, che danneggi l'Associazione;
- per espulsione da parte del C.d.A. per non aver pagato la quota associativa nel tempo stabilito dall'Assemblea Generale e dopo notifica per iscritto;
- per morte sopravvenuta, quando trattasi di persona fisica.

Prima di ogni decisione di espulsione di un socio, lo stesso sarà invitato a mezzo lettera protocollata ad evitare qualsiasi commento o spiegazione riguardo al provvedimento adottato dal C.d.A.

***PARTE III – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
AMMINISTRAZIONE E FUNZIONAMENTO***

Articolo 11 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione saranno l'Assemblea Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Bureau.

Articolo 12 - Disposizioni che governano l'Assemblea Generale

L'Assemblea Generale sarà chiamata Assemblea dell'ADL. Sarà composta da tutti i membri dell'Associazione.

Sessioni ordinarie dell'Assemblea generale saranno convocate dal Presidente una volta all'anno e quando necessario nell'interesse dell'Associazione. Sessioni straordinarie saranno convocate dal Presidente su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Bureau o di un terzo dei soci dell'Associazione entro due mesi dalla formalizzazione della richiesta.

I soci riceveranno notizia delle sessioni, unitamente all'ordine del giorno stabilito dal C.d.A., a mezzo lettera personale con almeno quindici giorni d'anticipo.

Salvo che diversamente stabilito in questo Statuto, le decisioni dell'Assemblea Generale saranno adottate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati e annotate in un registro dei verbali firmato da Presidente e Segretario della sessione.

Le riunioni dell'Assemblea Generale saranno presiedute da uno dei membri presenti, nominato da una maggioranza semplice. Il Bureau dell'Assemblea sarà quello dell'Associazione.

Solo i soci presenti o rappresentati possono votare. Voti per delega saranno limitati a due per socio presente. Le deleghe saranno inviate in anticipo al Segretario dell'Associazione, che compilerà una lista dei nomi, allegata ai verbali della riunione. Anche un foglio di presenza firmato da ogni socio presente sarà allegato al verbale.

Il C.d.A. può autorizzare un voto a mezzo posta su questioni all'ordine del giorno di ogni Assemblea Generale.

Articolo 13 - Assemblea Generale Ordinaria

L'Assemblea Generale ordinaria stabilirà le attività dell'Associazione a grandi linee ed indicherà le linee guida per svilupparle. Essa monitorerà la conduzione di queste attività ed approverà il rendiconto annuale di gestione. Essa inoltre:

- eleggerà i membri del C.d.A. ogni quattro anni;
- adotterà ed emenderà le regole di procedura;
- approverà il rapporto annuale del C.d.A.;
- approverà il conto consuntivo del bilancio annuale precedente;
- adotterà il budget del bilancio annuale di previsione;
- nominerà un Revisore dei Conti esterno al C.d.A.;
- ordinerà l'espulsione di soci come riportato al precedente Articolo 10;
- stabilirà quote di entrata e quote associative.

L'Assemblea Generale ordinaria adotterà le sue decisioni a maggioranza dei membri presenti o rappresentati. Le persone legali pubbliche o private hanno diritto a due voti ciascuna mentre gli aderenti individuali hanno diritto ad un solo voto. Il voto sarà per alzata di mano, a meno che almeno un quarto dei soci presenti non richiedano il voto segreto.

L'Assemblea Generale nomina il presidente tra i membri presenti con una maggioranza semplice.

Articolo 14 - Assemblea Generale Straordinaria

Affinché sia valida, l'Assemblea Generale straordinaria deve comprendere almeno la metà dei soci dell'Associazione più uno.

L'Assemblea Generale straordinaria dovrà:

- adottare emendamenti allo Statuto;
- decidere di sciogliere l'Associazione, se richiesto;
- decidere su qualsiasi argomento riferito ad essa da parte della persona che ha richiesto la sessione straordinaria secondo quanto previsto dall'Articolo 12.

In assenza del quorum, l'Assemblea Generale straordinaria sarà riconvocata due settimane dopo. In quel caso potrà deliberare qualsiasi sia il numero dei soci presenti.

Decisioni riguardanti emendamenti allo Statuto o lo scioglimento dell'Associazione richiederanno la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti o rappresentati. Il voto sarà per alzata di mano o segreto su istanza di almeno un quarto dei membri presenti.

Articolo 15 - Il Consiglio di Amministrazione ed il Bureau

a. L'Associazione avrà un C.d.A., chiamato Consiglio dell'ADL, composto da 10 a 16 membri.

I membri statuari non aventi diritto di voto sono:

- il membro nominato dal Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa;
- il membro nominato dal Presidente del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa;

I membri aventi diritto di voto sono:

- il membro nominato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa (soggetto a conferma);
- il Presidente del Congresso;
- due membri del Congresso nominati dal Bureau del Congresso, uno dalla Camera delle regioni e uno dalla Camera dei poteri locali, tra i quali almeno un rappresentante dei Paesi ospitanti le ADL;
- il Presidente del Comitato Consultivo dei Delegati delle ADL.

L'Assemblea Generale eleggerà inoltre a far parte del C.d.A. per un periodo di quattro anni da tre a nove membri attivi assicurando, quanto possibile, la rappresentanza delle città e delle regioni che ospitano le ADL e l'equilibrio tra aree geografiche. Membri in decadenza possono essere rieletti.

In caso di vacanza (per morte, dimissioni o espulsione), il C.d.A. provvederà a surrogare il membro in decadenza, con necessaria successiva ratifica dell'Assemblea Generale.

Il Presidente, su sua iniziativa, dopo aver consultato i membri del Bureau, potrà invitare personalità riconosciute a partecipare agli incontri del C.d.A. in qualità di ospite speciale.

Il C.d.A. sarà responsabile del funzionamento dell'Associazione nell'intervallo di tempo delle Assemblee Generali, confronta il paragrafo b. seguente.

Le riunioni del C.d.A. saranno convocate almeno una volta l'anno e quando necessario dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei soci.

Le decisioni del C.d.A. saranno adottate a maggioranza semplice, con il Presidente che può esprimere il voto decisivo. La metà dei membri, presenti o rappresentati, costituirà il quorum. Le decisioni del C.d.A. saranno riportate in un registro dei verbali delle riunioni. Se richiesto, di sua iniziativa o su suggerimento del Segretario dell'Associazione, dopo aver consultato i membri del Bureau, il Presidente può invitare esterni alle riunioni del C.d.A. in qualità consultiva, relativamente all'ordine del giorno. In particolare il Presidente dell'Associazione, se lo ritiene opportuno, può invitare il Presidente del Parlamento Europeo a designare un rappresentante a partecipare ad una riunione del C.d.A.

Associazioni Nazionali di Autorità Locali e Regionali membri dell'Associazione possono partecipare agli incontri del C.d.A. in qualità di osservatori, con il diritto di prendere parola ma non di voto.

Il Presidente del Comitato Scientifico partecipa in qualità di osservatore, con il diritto di prendere parola ma non di voto.

b. Il C.d.A. sarà responsabile della conduzione e dell'amministrazione dell'Associazione così come previsto dall'Articolo 26 del Codice Civile locale. In particolare, dovrà:

- approvare il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea Generale;
- stabilire l'assunzione o il licenziamento del personale dell'Associazione;
- adottare il budget e l'agenda di massima dell'Assemblea Generale;
- avere il titolo di delegare i suoi poteri al Bureau o al Presidente.

I compiti principali saranno:

- assicurare il buon funzionamento delle ADL;
- definire i requisiti per l'assegnazione o la rimozione della designazione "Agenzie della Democrazia Locale" ed esprimere la propria opinione riguardo al rinnovo annuale della designazione di ADL;
- approvare la nomina di Delegato dell'ADL dai partner di una ADL, assicurandosi che esso risponda ai criteri stabiliti dall'Associazione¹;

¹ Questi criteri possono essere delineati in un documento separato approvato dall'Assemblea Generale e situato nella sezione denominata "Presenza Permanente" e "Doveri dei Delegati" nell'Appendice alla Risoluzione 73 (1998) del Congresso.

- coordinare in modo appropriato l'azione delle autorità locali e regionali europee per lo sviluppo della società civile e della democrazia locale;
- migliorare il coordinamento del programma;
- nel preparare convenzioni bilaterali (vedi articolo 4.b), definire diritti e doveri delle città partner e delle ONG, e le responsabilità dei Delegati di agire in modo flessibile ed indipendente nell'esercizio delle loro funzioni, che sono alla base della forza e dell'originalità del progetto;
- assicurare ai Delegati, che esercitano un difficile compito di prima linea, il sostegno da parte dell'Associazione e dei suoi membri.

c. Il C.d.A. eleggerà un Bureau tra i suoi membri comprendente:

- il Presidente dell'Associazione;
- il 1° e 2° Vice-Presidente dell'Associazione;
- il Tesoriere dell'Associazione;
- il Segretario dell'Associazione;
- uno dei membri nominati dal Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa;
- il membro nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.

I membri del Bureau saranno eletti per la durata della carica del C.d.A. e possono essere rieletti. Il ruolo di Vice-Presidente sarà determinato dall'anzianità di carica e, in mancanza di tale requisito, dall'età. Nel caso di parità nell'elezione a membro del Bureau, il C.d.A. farà una elezione parziale alla prima occasione possibile. Le decisioni del Bureau verranno adottate a maggioranza semplice, con il Presidente che avrà il voto decisivo.

Il Bureau ed il suo Presidente, in accordo con il Direttore, sono responsabili della gestione quotidiana dell'Associazione.

d. Il Presidente perseguirà gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione, presiederà le riunioni del C.d.A. e del Bureau e rappresenterà l'Associazione nei procedimenti legali e negli affari istituzionali. Il Presidente può assegnare compiti specifici ai due Vice-Presidenti.

e. Il Tesoriere avrà la particolare responsabilità di sovrintendere le questioni monetarie e di previsione economica dell'Associazione, oltre che i suoi bilanci. In accordo con il Segretario dell'Associazione e con il Revisore, preparerà il rapporto finanziario di fine anno da presentare all'Assemblea Generale, e aiuterà nella raccolta dei fondi.

f. Il Segretario dell'Associazione, con l'aiuto del Direttore, assicura il segretariato delle riunioni degli organi dell'Associazione e tiene i registri dell'Associazione.

g. Il Direttore dell'Associazione sarà responsabile della gestione delle attività dell'Associazione. I regolamenti di procedura specificheranno rispettivamente le funzioni del Presidente, del Tesoriere e del Segretario dell'Associazione, compreso tutto ciò che riguarda l'autorizzazione alla liquidazione di spese e la delega di poteri. Il Presidente e il C.d.A. possono delegare alcune loro funzioni nei limiti stabiliti dallo Statuto e dalle leggi che si applicano all'Associazione.

Articolo 16 - Comitato Consultivo dei Delegati dell'ADL

Un Comitato Consultivo dei Delegati dell'ADL sarà creato all'interno dell'Associazione. Questo comitato comprenderà tutti i Delegati dell'ADL ed eleggerà un Presidente, che sarà membro del C.d.A.

Il C.d.A. consulterà il Comitato Consultivo dei Delegati dell'ADL su tutte le questioni riguardanti la gestione quotidiana delle ADL e l'implementazione del programma di attività dell'Associazione.

Articolo 17 - Comitato Scientifico dell'Associazione delle ADL

L'Associazione può dotarsi di un Comitato Scientifico la cui composizione sarà approvata dal C.d.A..

Questo Comitato potrà essere consultato, tra l'altro per via elettronica (e-mail), sugli orientamenti generali e gli aspetti specifici del programma di attività dell'Associazione o delle ADL individualmente allo scopo di contribuire efficacemente ad approfondire la riflessione in seno all'Associazione.

I membri di questo Comitato possono essere sollecitati come "persone risorsa" dall'Associazione.

Articolo 18 - Spese dei membri

Le cariche di membro del C.d.A. e del Bureau non saranno remunerate.

Articolo 19 - Il Direttore dell'Associazione e il personale

Il direttore dell'Associazione sarà responsabile per la conduzione delle attività dell'Associazione.

Il Direttore dell'Associazione sarà nominato dal C.d.A. dopo avviso pubblico del posto. La carica di Direttore dell'Associazione è incompatibile con quella di socio dell'Associazione. Laddove il Direttore sia socio dell'Associazione, al momento della sua nomina dovrà rinunciare alla qualità di socio per tutta la durata dell'incarico. Il C.d.A. sarà autorizzato a licenziare il Direttore dell'Associazione per grave cattiva condotta o nel caso in cui i requisiti personali e professionali che giustificassero la sua nomina non siano più soddisfatti.

Il Direttore dell'Associazione assiste il Segretario dell'Associazione nella redazione dei verbali dei diversi organi dell'Associazione. La carica di Direttore può essere retribuita a tempo pieno o a tempo parziale sempre che la situazione economica dell'Associazione lo permetta ed il suo lavoro lo giustifichi.

L'Associazione opererà con personale (a tempo pieno o a tempo parziale) distaccato dalle istituzioni cui appartengono i suoi membri o sarà reclutato dall'Associazione stessa. In caso di distacco, il personale sarà soggetto alle regole dell'ente di provenienza ed alle clausole particolari stabilite negli accordi tra l'Associazione e l'istituzione stessa. Nel caso in cui l'Associazione recluti direttamente il personale, questo sarà soggetto alle leggi in vigore nello stato in cui svolgono le proprie funzioni.

PARTE IV-RISORSE DELL'ASSOCIAZIONE BILANCI**Articolo 20 - Risorse dell'Associazione**

Le risorse dell'Associazione comprenderanno:

- a. quote sociali;
- b. contributi di fondi dai diversi partner per progetti specifici;
- c. contributi in denaro o cose da istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali che sostengono l'Associazione;
- d. contributi volontari, donazioni e lasciti;
- e. ogni altra risorsa legale che può essere introitata;
- f. entrate derivanti dalla proprietà e dai beni dell'Associazione;
- g. quote di entrata, laddove richieste.

Articolo 21 - Responsabilità dei soci

Le responsabilità derivanti da impegni assunti dall'Associazione saranno limitate esclusivamente ai beni dell'Associazione. Nessun membro dell'Associazione, inclusi coloro che partecipano alla sua amministrazione, può essere ritenuto personalmente responsabile.

Articolo 22 - Bilanci

Una serie di Regolamenti Finanziari stabilirà il modo in cui i bilanci dell'Associazione debbano essere gestiti, in accordo con i principi comunemente accettati a livello internazionale.

Il rendiconto annuale si riferisce al periodo decorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo dell'Associazione sarà riferito al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 23 - Revisore dei Conti

I bilanci tenuti dal Tesoriere saranno annualmente verificati dal Revisore dei Conti nominato dall'Assemblea Generale.

Il Revisore dei Conti presenterà all'Assemblea Generale, responsabile dell'approvazione dei bilanci, un rapporto scritto sulle verifiche eseguite.

Il Revisore dei Conti non potrà occupare alcuna carica all'interno del C.d.A.

PARTE V - EMENDAMENTI ALLO STATUTO***Articolo 24 - Emendamenti allo Statuto***

Qualsiasi emendamento allo Statuto, inclusi cambiamenti riguardanti le finalità dell'Associazione, deve essere deciso in sede di Assemblea Generale straordinaria, così come stabilito dall'articolo 14. Le decisioni si limiteranno all'adozione o rigetto degli emendamenti proposti, approvati da una maggioranza dei due terzi dei membri del C.d.A.

PARTE VI - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE***Articolo 25 - Scioglimento***

Una Assemblea Generale convocata per il fine specifico, come specificato nel precedente Articolo 14 di questo Statuto, può decidere lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea delibererà in accordo con quanto stabilito dall'Articolo 14.

Articolo 26 - Alienazione dei beni

In caso di scioglimento, l'Assemblea Generale straordinaria nominerà uno o più liquidatori che disporranno dei beni dell'Associazione e determineranno il loro valore.

Gli utili netti saranno destinati ad una o più associazioni che perseguono fini simili, che saranno indicate nominalmente dall'Assemblea Generale straordinaria, **con l'obbligo di destinare ogni provento, sia mobile che immobile, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali descritti dall'articolo 3.**

In nessuna circostanza lo scioglimento dell'Associazione dovrà danneggiare terze parti. Tutti gli impegni assunti e i contratti conclusi dall'Associazione con altre parti o entità saranno regolati nell'adeguata maniera legale o regolamentare con lo scioglimento.

**PARTE VII - REGOLAMENTI DI PROCEDURA
FORMALITA' AMMINISTRATIVE**

Articolo 27 - Regolamenti di procedura

Il C.d.A. istituirà una serie di Regolamenti di Procedura, che saranno approvati dall'Assemblea Generale ordinaria.

Articolo 28 - Provvedimenti ad interim

Il Presidente eletto all'Assemblea Costituente sarà incaricato di inviare questo Statuto al Tribunale Distrettuale di Strasburgo.

Questo Statuto è stato da approvato noi, membri fondatori che formano l'Assemblea Costituente dell'Associazione.

Fatto a Strasburgo il 14 Dicembre 1999.

Rivisto a Bruxelles, il 2 Luglio 2009

Firma del Presidente
Per Vinther

Firma del Segretario
Imislawa Gorska